



***AREA 2 – Servizi alle Imprese-  
Registro Imprese***

Dir. n. 02

31 marzo 2023

**Oggetto: Indicazioni operative per l'istruttoria dei procedimenti concernenti gli Uffici Albi, Ruoli ed Elenchi delle sedi di Frosinone e Latina.**

**Il DIRIGENTE  
ad interim dell'Area 2- Servizi alle Imprese**

**Vista** la legge 3 maggio 1985, n.204 e s.s.m., recante la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio;

**Vista** la legge 3 febbraio 1989, n.39 e s.s.m. concernente la disciplina della professione di mediatore;

**Visto** il decreto 21 dicembre 1990, n.452 concernente il regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n.39, sulla disciplina degli agenti d'affari in mediazione;

**Vista** la legge quadro 15 gennaio 1992, n.21 e s.s.m., concernente il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

**Vista** la legge della Regione Lazio del 26 ottobre 1993, n.58 recante le disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21;

**Visto** il decreto ministeriale 29 dicembre 1979 concernente il nuovo regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio, modificato dall'art. 18 del Decreto legislativo n.147, del 6 agosto 2012, che ha introdotto l'art. 80 quater del decreto legislativo n.59 del 26 marzo 2010;

**Visto** il D.lgs. n.59, del 26 marzo 2010, concernente “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (direttiva servizi);

**Visti** i decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 concernenti le attività di agente e rappresentante di commercio e di agente di affari in mediazione;

**Ravvisata** la necessità di uniformare le procedure tra gli Uffici Albi, Ruoli ed Elenchi delle sedi di Frosinone e di Latina e di aggiornare la modulistica a disposizione dell'utenza;

**Dispone**



- che, per tutti i procedimenti di pertinenza, le comunicazioni concernenti gli esiti della domanda, le comunicazioni d'ufficio e ogni provvedimento relativo al procedimento avverranno esclusivamente tramite indirizzi pec o mail, presso i quali si intende eleggere domicilio speciale, e di conseguenza, la compilazione dell'indirizzo domicilio digitale/mail nella modulistica è obbligatoria;  
quanto sopra ad eccezione della prima convocazione agli esami per l'iscrizione nel Ruolo Conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea dove è prevista la comunicazione tramite raccomandata 45 giorni prima della data d'esame, salvo che il candidato elegga un domicilio digitale valido e attivo;

- per quanto concerne:

- 1) **gli esami per Agenti d'Affari in Mediazione:**

- che nel caso in cui il candidato non si presenti alla prova d'esame senza preavviso:
  - a) qualora non produca una certificazione medica giustificativa entro 3 giorni successivi alla prova, si procederà alla conseguente archiviazione della domanda, senza l'adozione di uno specifico provvedimento;
  - b) qualora produca per l'assenza alla prova d'esame, entro 3 giorni successivi alla medesima, documentazione comprovante un giustificato motivo, verrà inserito d'ufficio nella successiva sessione utile. Il rinvio della prova d'esame, per giustificati motivi, potrà essere richiesto una sola volta.
- il candidato, inoltre, può presentare richiesta, con un congruo anticipo e sempre per giustificati motivi, per il rinvio delle prove d'esame. L'Ufficio disporrà lo spostamento ad altra seduta nell'ambito della medesima sessione ove possibile, oppure alla prima sessione utile successiva;
- che gli attestati dei corsi di formazione nei quali non sono riportate le specifiche sezioni devono intendersi idonei a poter presentare la domanda d'esame per tutte le sezioni dell'attività di mediazione;

- 2) **gli esami e l'iscrizione nel Ruolo Conducenti:**

- che in caso di una seconda convocazione agli esami, presso l'Amministrazione provinciale, a seguito di assenza giustificata da certificazione medica si procede ad una nuova convocazione d'ufficio senza l'addebito dei soli dei diritti di segreteria;
- che, considerato che il costo di una raccomandata tra i 20/50 grammi è di 5,36€, il rimborso delle spese postali, laddove previsto, è quantificato in 5,40€;
- che, superato l'esame, i certificati medici, dovranno essere prodotti entro 60gg dalla richiesta della Camera e dovranno essere stati rilasciati con una data non antecedente i 90 giorni dalla data della richiesta.
- che se il certificato medico, per il completamento della domanda di iscrizione, non viene presentato entro 60 gg e senza una giustificata motivazione la domanda verrà archiviata ed eventualmente in futuro l'istante dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione;
- che, in fase di meccanizzazione, la data di iscrizione nel Ruolo deve essere la data del provvedimento. Inoltre, sempre in fase di meccanizzazione su ALCA (ex ARCA), riportare la *"data superamento esame completo/esame di toponomastica del XX/XX/XX"*;



**3) L'iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti:**

- di uniformare l'estrapolazione da ALCA (ex ARCA) degli elenchi degli iscritti;

**4) L'esercizio dell'attività di Agente e rappresentante di commercio – Agente d'affari in mediazione:**

- qualora l'attività di agente e rappresentante di commercio oppure di agente d'affari in mediazione sia esercitata da una società i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti;

**- Per l'effetto di quanto sopra vengono adottate le seguenti modulistiche, allegate alla presente direttiva:**

- domanda di esame per il Ruolo Conducenti (All.1);
- domanda di iscrizione nel Ruolo Conducenti (All.2);
- domanda di esame per Agente di Affari in Mediazione (All.3);
- domanda di iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti (All.4);
- domanda di reiscrizione nel Ruolo Conducenti (All.5);

La direttiva entrerà in vigore a far data dal 3 aprile 2023.

**Il Dirigente**

(Dott. Erasmo Di Russo)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005  
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.